Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 6 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 27 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1940-XVIII, registro 3 Africa Italiana, foglio n. 76.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Gheriesus Araià, ascari (3353) del LI battaglione coloniale.
Iribè Ibraim, sciumbasci (10167) del LII battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA.

Alaimo Antonino fu Antonio e di Rinaldi Emilia, nato a Napoli il 20 luglio 1903, tenente in servizio permanente effettivo del LII battaglione coloniale.

Bafundi Michele di Angelo e di Cestari Caterina, nato a Montesano sulla Marcellana (Salerno) il 27 novembre 1907, sottotenente di complemento del LII battaglione coloniale.

Biancardi Albino fu Luigi e fu Mazzola Rosa, nato a Calto (Rovigo) il 29 settembre 1912, sottotenente di complemento del LII battaglione coloniale.

Butera Matteo di Calogero e fu Angela Scaduti, nato a Palermo il 10 dicembre 1912, sottotenente di complemento del LII battaglione coloniale.

Dattoli Giovanni fu Michele e di Benedetto Maria, nato a Celle S. Vito (Foggia) il 6 gennaio 1892, capitano di complemento del LI battaglione coloniale.

Delli Roccioli Wladimiro fu Adamo e di Carbone Melaniè, nato a Napoli il 2 aprile 1911, sottotenente di complemento del LII battaglione coloniale.

Finelli Michele fu Antonio e di Zavagli Cesarina, nato a Rimini il 10 giugno 1910, sottotenente di complemento del LII battaglione coloniale.

Gottardi Cesare di Napoleone e di Ancella Prati, nato a Mattarello (Trento) il 16 settembre 1906, sottotenente di complemento del LI battaglione coloniale.

Macchi Carlo di Giovanni e di Bollerio Giuseppina, nato a Caronno Ghiringhello (Varese) il 1° marzo 1913, sottotenente di complemento del LII battaglione coloniale.

Meucci Elviro di Romolo e di Frosali Milta, nato a Terranova Bagni (Arezzo) il 2 aprile 1912, sottotenente di complemento del LI battaglione coloniale.

Musi Soccorso Pietro di Michele e di Gentile Graziella, nato a S. Valentino Torio (Salerno) il 1° luglio 1907, sottotenente medico di complemento del LII battaglione coloniale.

Rampello Vincenzo di Beniamino e di Maria Anna Lo Cicero, nato ad Agrigento il 22 febbraio 1911, sottotenente di complemento del LI battaglione coloniale.

Rossi Marco fu Alberto e di Tallachini Giuseppina, nato a Roma il 2 maggio 1912, tenente in servizio permanente effettivo, del LI battaglione coloniale.

Trevisi Nicola di Vincenzo e di Saveria Spagnolo, nato a Campi Salentino (Lecce) il 14 dicembre 1889, primo capitano in servizio permanente effettivo, del LI battaglione coloniale.

Agos Ailù, muntaz del LI battaglione coloniale.

Dantò Burrù, buluc basci del LI battaglione coloniale.

Gheresillassè Ogbù, buluc basci (17071) del LI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

(3008)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 1212.
Riordinamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2, lettera *b*), e l'art. 3 della legge 14 aprile 1927-V, n. 514;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1927-V, n. 2187;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli, ed è costituito:

1) di un magistrato avente grado di primo presidente di Corte di appello o parificato, che ha la direzione dell'Ufficio con la qualifica di ispettore generale;

2) di un magistrato di egual grado, che assume la qualifica di vice ispettore generale;

3) di sei magistrati, dei quali tre aventi grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato, e tre aventi grado di consigliere di Corte di appello o parificato, con la qualifica di ispettori superiori.

Art. 2.

I due primi presidenti di Corte di appello od equiparati, ed uno dei tre consiglieri di Corte di cassazione od equiparati addetti all'Ispettorato generale sono collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'art. 158 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto

30 dicembre 1923, n. 2786, entro i limiti numerici fissati nel l'ultima parte dell'art. 16 della legge 5 giugno 1933, n. 557.

Gli altri magistrati addetti all'Ufficio sono destinati al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, e collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'art. 156 del Regio decreto predetto.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, la pianta organica dei magistrati in servizio al Ministero, fissata con la tabella *B* allegata al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, e successive modificazioni, è determinata in conformità della tabella *A* allegata al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per le finanze.

All'Ispettorato generale sono addetti quattro funzionari di cancelleria scelti tra quelli in servizio nel Ministero.

Art. 3.

Non più di dodici cancellieri di grado settimo ed ottavo sono destinati all'Ispettorato generale per il servizio ispettivo nelle cancellerie delle Preture.

Essi debbono aver compiuto almeno venti anni di effettivo servizio negli Uffici giudiziari, sono collocati fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie e risiedono nei capoluoghi dei Distretti di Corte di appello stabiliti nella tabella *B* allegata al presente decreto.

I cancellieri ispettori non possono essere destinati in circoscrizioni nelle quali abbiano esercitato nell'ultimo quinquennio le funzioni proprie del loro grado.

Art. 4.

L'assegnazione dei magistrati e dei cancellieri all'Ispettorato generale è fatta con decreto del Ministro, che può in ogni tempo revocarla.

Art. 5.

L'Ispettorato generale disimpegna normalmente il servizio delle ispezioni in tutti gli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

Le ispezioni sono periodiche e straordinarie.

Le ispezioni periodiche hanno luogo, di regola, ogni triennio per tutti gli uffici, secondo il turno determinato, d'ordine del Ministro, dall'ispettore generale. Quelle straordinarie si effettuano quando il Ministro ne ravvisa la necessità.

I magistrati ispettori possono farsi assistere da un cancelliere ispettore nelle ispezioni agli Uffici di cancelleria.

Art. 6.

Il Ministro può avvalersi dei magistrati ispettori per la esecuzione di inchieste sul personale di ogni grado, tanto appartenente all'Ordine giudiziario che a qualsiasi altro Ufficio dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

Nella esecuzione delle ispezioni, delle inchieste e di qualsiasi altro incarico ad essi conferito dal Ministro, i magistrati ispettori riferiscono anche in merito al servizio prestato, alle attitudini ed alla capacità dimostrata dai singoli magistrati e funzionari, nonchè alla condotta privata e pubblica specialmente in rapporto alla dignità della carica che ricoprono.

I cancellieri ispettori non possono esprimere apprezzamenti o raccogliere informazioni sul personale.

Art. 7.

Qualsiasi provvedimento conseguenziale alle ispezioni, alle inchieste e, in genere, ad ogni relazione dell'Ispettorato generale è devoluto alla ordinaria competenza delle singole Direzioni generali.

Art. 8.

La Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena provvede normalmente con proprio personale al servizio ispettivo.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la materia regolata dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 19. — MANCINI

TABELLA *A*.

Personale del Ministero di grazia e giustizia

Gruppo A.

Primi presidenti e Procuratori generali di Corte di appello o Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	n.	4
Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	»	2
Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di appello	»	14
Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di appello o Giudici e Sostituti procuratori del Re	»	14
Giudici, Sostituti procuratori del Re e Pretori	»	47
Giudici, Sostituti procuratori del Re, Pretori o Giudici aggiunti e Pretori aggiunti	»	6
Totale	n.	87

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Residenze dei cancellieri ispettori

1) *Bari* - per le circoscrizioni dei Distretti della Corte di appello di Bari e della Sezione autonoma di Corte di appello di Lecce.

2) *Bologna* - per le circoscrizioni dei distretti delle Corti di appello di Ancona e di Bologna.

3) *Cagliari* - per la circoscrizione del Distretto della Corte di appello di Cagliari.

4) *Firenze* - per la circoscrizione del Distretto della Corte di appello di Firenze.

5) *Milano* - per le circoscrizioni dei Distretti delle Corti di appello di Brescia e Milano.

6) *Napoli* - per le circoscrizioni dei Distretti della Corte di appello di Napoli e della Sezione autonoma di Corte di appello di Potenza.

7) *Catanzaro* - per le circoscrizioni dei Distretti delle Corti di appello di Catanzaro e Messina.

8) *Palermo* - per le circoscrizioni dei Distretti delle Corti di appello di Catania e Palermo e della Sezione autonoma di Corte di appello di Caltanissetta.

9) *Roma* - per le circoscrizioni dei Distretti delle Corti di appello di L'Aquila e Roma e della Sezione autonoma di Corte di appello di Perugia.

10) *Torino* - per le circoscrizioni dei Distretti delle Corti di appello di Genova e di Torino.

11) *Trieste* - per le circoscrizioni dei Distretti della Corte di appello di Trieste e della Sezione autonoma di Corte di appello di Fiume.

12) *Venezia* - per le circoscrizioni dei Distretti della Corte di appello di Venezia e della Sezione autonoma di Corte di appello di Trento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1213.

Approvazione della convenzione stipulata il 7 febbraio 1940-XVIII, tra il Ministro per le finanze e la Società Italiana degli Autori ed Editori circa la riscossione da parte dell'Ente predetto dell'imposta sulle entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti al diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8, lett. *m*) del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, istitutivo di un'imposta generale sull'entrata;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla stipulazione con la Società Italiana degli Autori ed Editori di una convenzione per la riscossione, da parte del detto Ente, dell'imposta sulle entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti al diritto erariale a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e disposizioni successive;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'allegata convenzione stipulata dal Ministro per le finanze col rappresentante della Società Italiana degli Autori ed Editori addì 7 febbraio 1940-XVIII, per la riscossione da parte del detto Ente dell'imposta sulle entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti al diritto erariale a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e disposizioni successive.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 20. — MANCINI

ALLEGATO

Convenzione con la Società Italiana degli Autori ed Editori per la riscossione della imposta, istituita col R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, sulle entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti a diritto erariale.

Art. 1.

Con la presente convenzione la Società Italiana degli Autori ed Editori assume il servizio di liquidazione e di riscossione della imposta sulle entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti a diritto erariale a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e disposizioni successive.

La presente convenzione ha inizio col giorno 8 febbraio 1940 e scadrà il 31 dicembre 1947.

Nel periodo dall'8 febbraio 1940 al 31 dicembre 1941 la convenzione è obbligatoria per entrambi i contraenti e continuerà ad essere obbligatoria dal 1° gennaio 1942 in poi, ove non oltre sei mesi innanzi non venga dall'una o dall'altra parte disdetta.

Art. 2.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione la Società Italiana degli Autori ed Editori ha diritto ad una percentuale fissa del 3 per cento sull'ammontare complessivo delle riscossioni.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata, salvo quanto è disposto nell'art. 5 della convenzione stipulata in data 15 dicembre 1937 per la riscossione da parte dell'Ente suddetto dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Detta percentuale è dalla Società trattenuta all'atto di ciascun versamento.

Art. 3.

Le somme che la Società Italiana degli Autori ed Editori incassa per conto dello Stato devono essere versate alla Regia tesoreria di Roma entro il mese successivo a quello dell'avvenuto incasso con imputazione all'articolo del bilancio dell'entrata che sarà indicato in ciascun esercizio finanziario dall'Amministrazione.

In caso di ritardo dei versamenti allo Stato degli incassi mensili, la Società è tenuta a corrispondere gli interessi dell'8 per cento.

Art. 4.

Per quanto concerne gli altri obblighi e le responsabilità derivanti alla Società Italiana degli Autori ed Editori in dipendenza dell'incarico assuntosi con la presente convenzione, valgono le clausole e condizioni stabilite nella convenzione stipulata in data 15 dicembre 1937 per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 5.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, sarà registrata col semplice pagamento della tassa fissa.

Roma, addì 7 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Presidente
della Società Italiana degli Autori ed Editori
GIORGIO MARIA SANGIORGI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.

Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti dell'istruttoria;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione dello schema del suddetto elenco vennero presentate le seguenti opposizioni:

1) dalle ditte Scevola Giuseppe Giovanni, rag. Giuseppe Verga, Gazzaniga Virginio ed altri, rispettivamente nelle date 2, 3 e 4 gennaio 1939-XVII contro l'iscrizione della roggia Gambarera;

2) dal conte Guido Visconti di Modrone in data 2 gennaio 1939-XVII contro l'iscrizione della roggia Mezzabarba;

3) dal principe Giberto Borromeo Arese in data 31 gennaio 1938-XVI contro l'iscrizione del cavone Borromeo;

4) dal suddetto principe Giberto Borromeo Arese in data 2 gennaio 1939-XVII contro l'iscrizione del cavo Lissone;

5) dalla Società anonima Distribuzione Acque Irrigatorie in data 31 dicembre 1938-XVII contro l'iscrizione del cavo Berretta o Bernasconi;

6) dall'Ente comunale di assistenza di Milano, dal Consiglio degli orfanatrofi e dal Pio albergo Trivulzio di Milano e dalla Amministrazione della roggia Spazzola, in data 31 dicembre 1938-XVII contro l'iscrizione della roggia Spazzola;

7) dagli utenti della roggia Certosa-Porro, Rossi Pasquale, Ente comunale di assistenza di Milano ed altri, in data 30 dicembre 1938-XVII, contro l'iscrizione della roggia Certosa Porro;

8) dalle contesse Myriam Agliardi Gallarati Scotti e Lodovica Borromeo Gallarati Scotti, in data 28 dicembre 1938-XVII, contro l'iscrizione della roggia Molino Moione;

9) dalle suddette contesse Gallarati-Scotti, in data 28 dicembre 1938-XVII, contro l'iscrizione della roggia Moione;

10) dall'ing. Silvio Vignoli regolatore della roggia di Mozzanica, in data 2 gennaio 1939-XVII, contro l'iscrizione della roggia di Mozzanica;

11) dell'Opera pia De Ferrari Brignole - Sale di Genova, in data 31 dicembre 1938-XVII, contro l'iscrizione del cavo Nuovo Roggione;

Considerato che le ragioni addotte dagli opponenti per dimostrare la natura privata dei corsi d'acqua dei quali viene chiesta la cancellazione dall'elenco e cioè che essi sono da considerare di privata proprietà in base all'antico uso esercitato sui medesimi, all'acquisto fattone per trapassi ereditari o donazioni, o al presupposto che trattasi di canali artificiali sui quali sono state eseguite opere senza il concorso dello Stato; o al fatto che i lavori di manutenzione e sistemazione si effettuano a cura e spese dei ricorrenti non hanno alcun valore ai fini del carattere demaniale del corso d'acqua, quando questo abbia le condizioni volute dalla legge per essere dichiarato pubblico e cioè bacino imbrifero e portata che lo rendano atto ad usi di pubblico generale interesse;

Che al fine della non iscrizione di un corso d'acqua nell'elenco delle acque pubbliche è necessario che sia provato trattarsi di canali di derivazione e di utilizzazione, costruiti artificialmente esclusivamente per convogliare le acque derivate da altri corsi d'acqua anche pubblici o da fontanili o da altri canali di derivazione;

Che i corsi d'acqua che rivestono le suddette precise caratteristiche non devono essere inscritti nell'elenco delle acque pubbliche, fermo però restando il carattere pubblico dei fontanili e degli altri corsi d'acqua da cui derivano, ai quali pertanto deve limitarsi l'iscrizione nell'elenco;

Che in armonia a tali concetti non sono da iscrivere in elenco i seguenti corsi d'acqua: roggia Mezzabarba, cavone Borromeo, cavo Lissone, cavo Berretta, roggia Certosa Porro, inscrivendovisi invece i fontanili che danno loro origine e precisamente, per la roggia Mezzabarba i fontanili Mezzabarba o delle Canne, Piattina e Carlina; per il cavone Borromeo i fontanili Corio, Prigione e Marcione; per il cavo Lissone, il colatore Lissone e colatore dei fontanili Belissone e Cassia; per il cavo Berretta il fontanile Berretta; per la roggia Certosa Porro i fontanili Testa Nuova, Levata, Zamberlina, Testa Busa;

Considerato che l'opposizione relativa alla roggia Gambarera appare del tutto infondata ed è quindi da respingere, avendo tale roggia il carattere non dubbio di colatore che raccoglie le sorgenti naturali, ed essendo incrementata da fontanili e da scoli sino a raggiungere la portata di litri 400-500;

Che pertanto essa deve rimanere inscritta nell'elenco, nel quale deve altresì inscriversi la sua prosecuzione dopo la suddivisione in due canali irrigui, con le denominazioni di cavo Marcianino o Marsinino o roggia Gambarina;

Che sono inoltre da respingere le opposizioni relative alle roggie Molina Moione, Moione e Mozzanica, che devono pertanto rimanere inscritte nell'elenco, avendo esse carattere e funzione di veri e propri colatori e tendendo a divenire sempre più collettori di bonifica;

Considerato che possono accogliersi le opposizioni intese ad escludere dall'elenco la roggia Spazzola ed il cavo Nuovo Roggione, giacchè, per quanto riguarda la prima, in seguito alla costruzione dell'aeroporto di Taliedo sono stati soppressi i fontanili che sino ad alcuni anni fa contribuivano a formarla, mentre per il secondo, trattasi di canale di scarico delle acque di esubero della roggia Palasia, non avente attitudine ad usi irrigui e la cui funzione di raccoglitore si esaurisce nell'ambito del podere Palasio;

Ritenuto che il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano, nel testo allegato al presente decreto, è meritevole di approvazione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voti 30 maggio 1939-XVII, n. 1063, 29 novembre 1939-XVIII, n. 2687, e 25 febbraio 1940-XVIII, n. 461;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinte le opposizioni alle quali non sia stata fatta ragione col presente decreto, è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1940-XVIII
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 106.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano.

N B. — Nella seconda colonna l'indicazione non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Roggia Gambarera.	Si spaglia per irrigazione in comune di Ozzero.	Abbiategrasso Ozzero.	Tutto il suo corso.
1 *bis*	Cavo Marcianino o Marsinino o Roggia Gambarina.	Fiume Ticino.	Ozzero Morimondo.	Idem.
2	Fontanili Mezzabarba o delle Canne, Piattina, Carlina.	Roggia derivata detta Mezzabarba.	Corsico, Cesano, Noscone,	Percorso dei canali adduttori dalle testate dei fontanili sino alla tomba sottopassante il Naviglio Grande.
3 *a*)	Fontanili Corio e Prigione.	Cavo derivato detto cavone Borromeo.	Corsico, Milano.	Percorso del cavo adduttore dalle testate dei fontanili sino al Naviglio Grande.
3 *b*)	Fontanile Marcione.	Idem.	Idem.	Percorso del cavo adduttore dalla testata del fontanile sino al cavone Borromeo.
4	Colatore Lissone e colatore dei Fontanili Bellissone e Cassia.	Cavo derivato detto Lissone.	Gaggiano, Trezzano sul Naviglio.	Dalle loro origini sino allo scarico nel cavo Lissone.
5	Fontanile Beretta.	Cavo derivato detto Beretta.	Gaggiano.	Percorso del cavo adduttore dalla testata del fontanile sino al cimitero di Fagnano.
6	Roggia Balbura.	Fiume Lambro.	Mediglia.	Tutto il suo corso.
7	Fontanili Testa Nuova, Levata. Zamberlina Testa Busa.	Roggia derivata detta Certosa Porro.	Milano.	Percorso dei cavi adduttori dalle testate dei fontanili sino al sottopassaggio della strada Paullo Milano.
8	Torrente Valletta.	Torrente Trobbia.	Basiano. Masate.	Tutto il suo corso.
9	Cavi Soltino e Ambrosina.	Idem.	Basiano, Masate, Trezzo d'Adda	Idem.
10	Roggia Roggiolana.	Fiume Adda.	Cornate d'Adda.	Idem.
11	Roggia del comune.	Torrente Vallone,	Idem.	Idem.
12	Cavo dei Campioli.	Fiume Adda.	Cornate d'Adda, Trezzo d Adda.	Idem.
13	Roggia Molina Molone.	Idem.	Truccazzano, Comazzo.	Idem.
14	Roggia Molone.	Idem.	Truccazzano.	Idem.
15	Roggia Legazzone.	Idem.	Comazzo. Merlino, Zelobuonparsico.	Idem.
16	Roggia Calandrone.	Idem.	Merlino, Zelobuonparsico.	Idem.
17	Roggia Mozzanica.	Idem.	Boffalora d'Adda, Lodi.	Idem.
18	Cavo Roggione.	Idem.	Montanaso Lombardo, Lodi.	Idem.
19	Roggia Squintana e rifluente Rio	Idem.	Boffalora d'Adda, Lodi.	Idem.
20	Colatori Ramello e Sorgino.	Idem.	Lodi, Corte, Palasio.	Idem.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
21	Rio Stagno.	Fiume Adda.	Abbadia Cerreto.	Tutto il suo corso.
22	Roggia Colo.	Colatore Lissone.	Marudo, S. Angelo Lodigiano.	Idem.
23	Colatore Olza.	Colatore Brembiolo.	Secugnago, Casalpusterlengo.	Idem.
24	Roggia Guardalobbino.	Fiume Po.	Idem	Idem.
25	Roggia Risarolo.	Idem.	Idem.	Idem.
26	Roggione di Somaglia.	Colatore Ancona.	Somaglia.	Idem.
27	Canale scaricatore della Roggia Venere.	Idem.	Seregno, Desio, Lissone, Nova, Muggiò.	Idem.
28	Canale collettore principale.	Idem.	Seregno, Desio, Lissone, Nova, Muggiò, Monza.	Idem.
29	Canale collettore principale, Bonifica Bassa Lodigiana.			
	a) Tratto a monte, detto Nuovo Colatore Ancona.	Colatore Mortizza.	Orio Litta, Senna Lodigiano, Somaglia, Guardamiglio.	Idem.
	b) Tratto intermedio detto Canale allacciante Mortizza, Gandiolo.	Colatore Gandiolo.	S. Stefano Lodigiano, Corno Giovine.	Idem.
30	Canale scaricatore di Maleo.	Idem.	Maleo, Corno Giovine.	Idem.
31	Canale scaricatore della Castellina.	Idem.	Cornovecchio.	Idem.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

(3134)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 agosto 1940-XVIII.
Mobilitazione civile della Lega Navale Italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Decreta:

La Lega Navale Italiana è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1940-XVIII
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 116.

(3406)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Fratelli Mander, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Fratelli Mander, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Fratelli Mander, con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cesare Malcangi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giuseppe Beratto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Jonizzazione Industriale, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Jonizzazione Industriale, con sede a Genova si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Jonizzazione Industriale, con sede a Genova è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. avv. Remigio Girardi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3363)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Archifar, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Archifar, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Archifar, con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Renzo Giuriati.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Continentale Prodotti Alimentari, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Continentale Prodotti Alimentari, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda pre-

detta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Continentale Prodotti Alimentari, con sede a Genova è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Gino Menicacci.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3364)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della ditta Autorimessa Genovese, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Autorimessa Genovese, con sede a Genova-Cornigliano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Autorimessa Genovese, con sede a Genova è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Michele Vallario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Torcitura di Borgomanero, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la società anonima Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Torcitura di Borgomanero, con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore Agostino Guerresi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Fabbrica Derivati Piombo, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la società anonima Fabbrica Derivati Piombo, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Fabbrica Derivati Piombo, con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Rosario Massimino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Pearson Guglielmo, con sede a Genova-Sampierdarena, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Pearson Guglielmo, con sede in Genova-Sampierdarena, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Pearson Guglielmo, con sede a Genova-Sampierdarena è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Edoardo Sciaccaluga.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — *Il Ministro per le corporazioni*
DI REVEL — RICCI

(3388)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazioni « Secours », con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Secours », si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « Secours », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro, ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Renato Rinaldi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — *Il Ministro per le corporazioni*
DI REVEL — RICCI

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazioni « Il Mondo », con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazioni « Il Mondo » si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazioni « Il Mondo », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro, ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giambattista Ferrario.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — *Il Ministro per le corporazioni*
DI REVEL — RICCI

(3387)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Giuseppe Ousset, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Giuseppe Ousset, con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Giuseppe Ousset, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro, ed è nominato sequestratario il comm. avv. Cesare De Bernardis.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — *Il Ministro per le corporazioni*
DI REVEL — RICCI

(3383)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Fellows, prodotti chimici, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Fellows prodotti chimici, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Fellows prodotti chimici, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro, ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Felice De Carli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società per la filatura e la torcitura in Italia, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società per la filatura e la torcitura in Italia, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società per la filatura e la torcitura in Italia, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro, ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giovanni Gorio.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(3385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18407, del 3 agosto 1940-XVIII, le sorelle Passigli Giovanna e Claudia di Mario e di Chiara Cesarina, nate rispettivamente a Livorno e Firenze il 10 settembre 1910 e 24 dicembre 1913, residenti a Livorno, sono state autorizzate a sostituire il proprio cognome « Passigli » con quello materno di « Chiara » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3394)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18384, del 24 luglio 1940-XVIII, i signori fratelli Coen Lamberto e Franca di Gilberto e di Giostra Fausta, nati ad Ancona, rispettivamente il 23 maggio 1920 ed il 2 marzo 1931, residenti ad Ancona, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Coen » con quello materno di « Giostra » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3395)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18337, del 31 luglio 1940-XVIII, il sig. Iesurum Gualtiero di Mario e di Tondato Cecilia, nato a Trieste il 4 marzo 1912, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Iesurum » con quello materno di « Tondato » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3396)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18389, del 26 luglio 1940-XVIII, il sig. Sacerdoti Timoteo fu Mandolino e di Venturelli Teresa, nato a Modena il 22 marzo 1889, residente ad Ancona, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sacerdoti » con quello materno di « Venturelli » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Di Giacomo Angela di Tommaso, nata a Ortona a Mare il 26 novembre 1901, e al figlio Sacerdoti Lino di Timoteo e di Di Giacomo Angela, nato a Ortona a Mare l'11 ottobre 1925.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3397)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 26 agosto 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Montalero in provincia di Alessandria.

(3402)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei commercianti ad acquistare in Roma alcuni immobili

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 20 agosto 1940-XVIII la Confederazione fascista dei commercianti, è stata autorizzata ad acquistare in Roma, due immobili pel prezzo complessivo di L. 2.400.000, da adibire a sede dell'Unione provinciale dei commercianti di Roma.

(3403)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

124° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 21 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 69, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Pian di Colle » accordata per la durata di anni venti al sig. Saccardi Giovanni col decreto Ministeriale 24 aprile 1939, è trasferita e intestata alla S. A. Miniere Pian di Colle, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 70, con il quale la concessione della miniera di rame denominata « Libiola » sita in territorio del comune di Sestri Levante, prov. di Genova, accordata in perpetuo col decreto Ministeriale 10 maggio 1929, è intestata alla « Miniera di Libiola Società in accomandita » con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 84, con il quale la concessione della miniera di rame denominata « Le Cascine » sita in territorio del comune di Mezzanego, prov. di Genova, accordata in perpetuo con decreto Ministeriale 3 aprile 1929, è intestata alla « Miniera di Libiola Società in accomandita » con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 89, con il quale alla S. A. Escavo e Industrie Minerali di Alluminio con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località « Novachi », in territorio del comune di Portole, prov. di Pola.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 90, con il quale alla S. A. Gestione Miniere Atesine (S.A.G.M.A.) con sede in Milano, è concessa per anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di antimonio sito in località « Rio Danza » in territorio dei comuni di Renon e Sarentino, prov. di Bolzano.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 88, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Riccione », accordata per la durata di anni trenta ai signori Guido Cassi e Giuseppina Trilli, col decreto Ministeriale 12 agosto 1938, è trasferita e intestata alla S. A. Acque minerali Riccione, con sede in Riccione.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 95, con il quale le concessioni delle miniere di marna da cemento denominate « Pascoli I » e « Pascoli II », trasferite alla ditta Ugo Colombo e C. col decreto Ministeriale 27 aprile 1937, sono trasferite e intestate alla S. A. Cementeria di Castellavazzo, con sede in Imperia.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 99, con il quale ai signori Montalto Francesco, Giovanni, Ludovico, Costanza e Teresa Montalto-Diana, Dora Morelli ved. Montalto con figlio minore Enrico e ing. Fabrizio Montalto, rappresentati dal sig. don Giovanni Montalto, residente in Fragneto Monforte, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca siti in località denominata « Costa Jadula o Santo Janni » in territorio del comune di Pietra Montecorvino, prov. di Foggia.

Decreto Ministeriale 26 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 100, con il quale alla S. A. Piemontese Cementi e Calce, con sede in Casale Monferrato, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Ciocca Mongò Gamberello », in territorio del comune di Pontestura, prov. di Alessandria.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1940-XVIII, registro n. 14 Corporazioni, foglio 98, con il quale la quota di compartecipazione di tre sedicesimi e mezzo spettante alla defunta Marianna Gargano fu Francesco ved. Reitano, sulla concessione della miniera di zolfo « Marmora S. Giovanni », sita in territorio del comune di Centuripe, prov. di Enna, è trasferita ed intestata alla signora Giuseppina Vulpitta fu Giuseppe, in Tobia.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 108, con il quale alla S. A. Mineraria della Venezia Giulia con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni cinquanta, la facoltà di coltivare il giacimento di combustibile fossile, sito in località denominata « Sicciole », in territorio del comune di Pirano, prov. di Pola.

Decreto Ministeriale 1° agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 206, con il quale la facoltà di coltivare la miniera di calamina e blenda denominata « Laghetto di Polzone » sita in territorio di Dezzo di Dezzo di Scalve, prov. di Bergamo, accordata alla Compagnia Imprese Elettriche Liguri (C.I.E.L.) con il decreto Ministeriale 4 gennaio 1930, è estesa ai minerali di fluorina.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 207, con il quale i condomini rappresentati dal sig. Reggero Ernesto fu Innocenzo, domiciliato a Ozzano Monferrato (Cascina Tirante) sono dichiarati decaduti dalla facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento in località « Passerona Cascinotto » in territorio del comune di Casale Monferrato, prov. di Alessandria.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 208, con il quale alla signora Virginia dei Conti Buoninsegni ved. Tadini, domiciliata in Rapolano (Siena) è concessa per anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di gas acido carbonico sito in località denominata « Poggio S. Cecilia » in territorio del comune di Rapolano, prov. di Siena.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 209, con il quale alla Società a.g.l. Imprese Industriali e Minerarie Cerlenizza, con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni quindici la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Traba Grande » in territorio del comune di Pisino, prov. di Pola.

Decreto Ministeriale 4 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 211, con il quale al sig. Augusto Burri, domiciliato in Montopoli Valdarno, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale sita in località denominata « Tesorino », in territorio del comune di Montopoli Valdarno, prov. di Pisa.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1940, registro n. 14 Corporazioni, foglio 182, con il quale ai signori Maj Angelo, Morandi Giovanni, Arici Alessandro e Grassi Antonietta rappresentati dall'avv. Marino Maj, è confermata in perpetuo la concessione della miniera di ferro sita in località denominata « S. Barbara » in territorio di Schilpario, prov. di Bergamo.

(3374)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 agosto 1940-XVIII relativo alla sottoposizione a sequestro della S. A. Vermorel Ottavi di Casal Monferrato, il comma secondo del dispositivo, che autorizza la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sindacatore, deve intendersi soppresso.

(3404)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Con decreto dell'Eccellenza il Ministro per le finanze in data 29 aprile 1940-XVIII, il notaio dott. Ubaldo Seri Molini di Pietro, residente ed esercente in Macerata, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3369)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria generale del concorso a 12 posti di vice segretario in prova nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL COMMISSARIO PER LE MIGRAZIONI
E LA COLONIZZAZIONE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° settembre 1936-XIV che approva il ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;
Visto il decreto del DUCE in data 25 marzo 1939-XVII, contenente varianti alle norme di assunzione nel ruolo organico del personale di gruppo *A* del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;
Vista la propria deliberazione 14 novembre 1939-XVIII, registrata alla Corte dei conti il 3 novembre 1939-XVIII, registro n. 18, foglio n. 42, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 289 del 14 dicembre 1939-XVIII, con la quale è stato indetto un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;
Vista la propria deliberazione 3 febbraio 1940-XVIII con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;
Vista la propria deliberazione 30 aprile 1940-XVIII, con la quale è stato nominato un membro aggregato alla predetta Commissione per le lingue estere;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Delibera:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per 12 posti di vice segretario in prova nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione (gruppo *A*, grado 11°) indetto con la deliberazione 14 novembre 1939-XVIII):

Num. ord.	Cognome e nome	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Totale
1	Sargenti Manlio	9,60	9	18,60
2	Martucci Donato	7,50	9	16,50
3	Ippolito Gino	7,90	8,50	16,40
4	Bongiovanni Gaetano	7,75	8	15,75
5	Biraghi Giuseppe	8,40	7	15,40
6	Brucculeri Stefano	8,25	7	15,25
7	Tavernini Ugo	7	8	15
8	Falco Francesco	7,95	7	14,95
9	Pirri Plinio	7,30	7,50	14,80
10	Leto Salvatore	7	7,75	14,75
11	Bruno Espedito	7,20	7,50	14,70
12	De Luca Ugo	7,65	7	14,65
13	Romano Cesareo Francesco	8,55	6	14,55
14	D'Amico Marcello	7,40	7	14,40
15	Sciarrone Francesco	8	6	14
16	De Bartolo Mario	7,40	6	13,40
17	Tavella Corrado	7	6,30	13,30
18	Gonzati Mario	7,25	6	13,25
19	Ambrosini Giuseppe, ufficiale di complemento	7	6	13
20	Pascucci Paolo, nato il 9 novembre 1912.	7	6	13
21	Carosi Angelo, nato l'11 ottobre 1913.	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Sargenti Manlio
2. Martucci Donato
3. Ippolito Gino
4. Bongiovanni Gaetano
5. Biraghi Giuseppe
6. Brucculeri Stefano
7. Tavernini Ugo
8. Falco Francesco
9. Pirri Plinio
10. Leto Salvatore
11. Bruno Espedito
12. De Luca Ugo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Romano Cesareo Francesco
2. D'Amico Marcello
3. Sciarrone Francesco
4. De Bartolo Mario
5. Tavella Corrado
6. Gonzati Mario
7. Ambrosini Giuseppe
8. Pascucci Paolo
9. Carosi Angelo

La presente deliberazione sarà comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

Il commissario: GIUSEPPE LOMBRASSA

(3377)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per esami a 12 posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la Causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;
Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245 concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;
Vista la nota 3 agosto 1940-XVIII, n. 7544-15-1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di allievo assistente in prova (grado 13° gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.
Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica. Alle donne non potranno essere assegnati più di tre posti tra quelli messi a concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia) i seguenti documenti, non oltre il termine

di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di anni trenta.

Per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936 e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, l'età massima è elevata a 35 anni; per gli invalidi di guerra o per la Causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la Causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Sono inoltre da applicarsi le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nei confronti dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

3) diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticato da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto nei riguardi degli aspiranti che siano agenti subalterni statali di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 conseguirono il grado di ufficiale.

I predetti aspiranti produrranno pertanto il titolo di studio da essi posseduto;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di Decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la Causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello Stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo, nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù Italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vicesegretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti commi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vicesegretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex-combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti, feriti per la Causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la Causa nazionale, gli invalidi per la Causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la Causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia Procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati. I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3) Prova di dattilografia.

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Nomenclatura decimale — Prime operazioni — Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto.

Nozioni di diritto pubblico. Potere legislativo e potere esecutivo. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. Diritti e doveri degli impiegati.

Nozioni generali di diritto corporativo. La Carta del Lavoro.

Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intenderà superato, se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto, ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179 per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1° del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46; saranno assunti in qualità di allievo assistente in prova nel ruolo d'ordine (grado 13°, gruppo C) del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad allievo assistente, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3357)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti in alcune provincie del Regno

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 13 marzo 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del giorno 20 stesso mese e concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle singole provincie del Regno al 30 novembre 1938;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Torino, Bologna, Parma, Bolzano ed Avellino;

Decreta:

1) Il prof. Morachini Ruggiero, primario ospitaliero, è nominato componente della Commissione giudicatrice con sede a Torino in sostituzione del prof. Allaria Giovanni Battista;

2) Il prof. Pallotti Arrigo, docente in patologia chirurgica, è nominato componente della Commissione giudicatrice con sede a Bologna in sostituzione del prof. Angeletti Enrico;

3) Il dott. Villa Dionisio, segretario, è nominato segretario della Commissione giudicatrice con sede a Parma, in sostituzione del dott. Palermo Biagio;

4) Il dott. Maio Giuseppe, vice segretario, è nominato segretario della Commissione giudicatrice con sede a Bolzano in sostituzione del dott. Moscato Giovanni;

5) Il dott. Maresca Alberto, vice segretario, è nominato segretario della Commissione giudicatrice con sede ad Avellino in sostituzione del dott. Degli Uberti Uberto.

Le Eccellenze i Prefetti di Torino, Bologna, Parma, Bolzano ed Avellino sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3405)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Borgomanero

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 9, 50 e 58 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli bandito dal prefetto di Novara, per il conferimento delle condotte ostetriche del comune di Borgomanero;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è come appresso costituita:

Presidente: Vittadini dott. Renato, vice prefetto.
Membri: Monastra dott. Alfio, medico provinciale; Crispolti prof. Enrico, libero docente in ostetricia; Cantone dott Carlo, libero esercente specializzato in ostetricia; Garavaglia Maddalena, ostetrica condotta.
Segretario: Odierna dott. Rosario, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede presso la prefettura di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3379)

Varianti alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del successivo giorno 6 febbraio concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno al 30 novembre 1938;
Visti gli articoli 8, 50 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Ferrara, Genova, Venezia, Cuneo, Benevento, Bolzano e Catanzaro;

Decreta:

1) Il dott Bruno Camillo, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Ferrara e Ravenna (sede Ferrara) in sostituzione del dott Morandi Aldo;

2) Il prof Casabona Emilio, docente in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Genova Imperia e Savona (sede Genova) in sostituzione del prof Porcile Vittorio;

3) La signora Costa Renzini Angela, ostetrica condotta, è nominata componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Treviso e Venezia (sede Venezia in sostituzione della signora Carlassara Noemi;

4) Il dott Filippi Alessandro, consigliere nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo (sede Cuneo) in sostituzione del dott Galasso Vincenzo;

5) Il dott Guidone Vincenzo, segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Avellino e Benevento (sede Benevento) in sostituzione del dott. Coelli Andrea;

6) Il dott. Moscato Giovanni, segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bolzano (sede Bolzano) in sostituzione del dott. Ferrante Antonio;

7) Il dott. Taranto Giovanni, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Catanzaro e Cosenza (sede Catanzaro) in sostituzione del dott Alfano Natale.

Le Eccellenze i Prefetti di Ferrara, Genova, Venezia, Cuneo, Benevento, Bolzano e Catanzaro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3378)

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Lucca, bandito addì 31 dicembre 1938-XVII;
Visto il decreto Ministeriale del 25 gennaio 1940-XVIII col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso, con sede in Pisa;
Vista la relazione dalla medesima compilata e trasmessa con lettera 11 luglio 1940-XVIII, n. 14545, nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee;
Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, deliberata dalla Commissione giudicatrice:

1) Fontana Emma	con punti	55.377
2) Rovetta Dirce	»	54.821
3) Bechelli Maria	»	52.770
4) Neri Ada	»	51.751
5) Santini Gina	»	51.129
6) Orsalupi Maria	»	50.016
7) Farsetti Iolanda	»	49.463
8) Giampaoli Laura	»	48.660
9) Mandoli Maria	»	48.592
10) Breschi Emilia	»	48.462
11) Baldocchi M Antonietta	»	47.957
12) Dini Maria Laura	»	46.597
13) Grassi Elda	»	46.500
14) Pierucci Emma	»	46.072
15) Giusti Bianca	»	46.055
16) Moscatelli Maria	»	45.188
17) Giannecchini Maria	»	44.875
18) Pardini Lina	»	44.733
19) Paolini Gina	»	44.500
20) Sacchelli Dina	»	43.948
21) Baroni Maria	»	43.207
22) Antongiovanni Ines	»	42.580
23) Corsino Rosmunda	»	42.065
24) Moracchioli Elide	»	41.617
25) Maggi Paola	»	41.125

Copia del presente decreto sarà pubblicato a termini di legge all'albo pretorio della Prefettura e in quello dei comuni di Seravezza, Camaiore, Forte dei Marmi e Pescaglia.

Lucca, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: GAETANI

(3191)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.